

INAIL

numero 10

Volontariato Sicuro



*Volontariato e impianti
delle sedi associative*

INAIL

Volontariato **Sicuro**



VOLONTARIATO E IMPIANTI DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Organizzato da

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

CSV 
Centro di Servizio per il Volontariato

VOLONTARIATO E IMPIANTI DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Premessa



Il quadro normativo raffigurato dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (codice del terzo settore), ed in particolare dall'art. 71, ha definitivamente chiarito la questione della destinazione di uso dei locali in cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività istituzionale, determinando che le sedi degli enti sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968.

In tale senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3803 del 15/06/2020, ha stabilito che *“in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale (era quello il caso in questione), consente dunque che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato, a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificatamente e funzionalmente dal titolo abilitativo”*.

Volendo quindi sintetizzare, un'associazione può fissare la sua sede e svolgere le proprie attività in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale e in un qualsiasi immobile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

In ogni caso, però, la sede deve comunque rispettare i requisiti di agibilità/abitabilità e le norme minime di sicurezza degli impianti in essa contenuti e nel caso di assenza di uno o più di tali requisiti è indispensabile ottenerne la relativa certificazione.

Ma chi è il soggetto che deve rendersi parte attiva per l'ottenimento di tali certificazioni?

Sicuramente l'utilizzatore (leggi quindi l'associazione) della struttura sia quando è di proprietà, sia quando in locazione salvo diversi accordi (che ovviamente vista la delicatezza degli argomenti non possono essere verbali ma parte integrante del contratto di locazione) con il proprietario, sia quando è concessa in comodato d'uso da un ente pubblico.

In relazione a questa ultima eccezione, il c. 2 dell'art. 71 del D.Lgs 117/17 prevede in modo chiaro che è a carico dell'ente concessionario (quindi l'associazione che riceve in comodato d'uso il fabbricato) l'onere di effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Di seguito tratteremo i principali impianti che possono trovarsi all'interno di una sede associativa individuando anche la periodicità con cui effettuare la manutenzione e la modulistica da utilizzare per monitorare l'effettuazione di tale manutenzione.

La normativa di riferimento

- 1) Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008.
- 2) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L) per quanto concerne in particolare le attività di manutenzione degli impianti.


Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e, quindi, è di fatto da considerare una norma trasversale e da applicare anche nelle sedi associative pur in assenza di lavoratori subordinati o di soggetti ad essi equiparati.

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, il D.M. 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura dove per "punto di consegna della fornitura" si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ossia il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. Per "reti di distribuzione" si intende l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, etc.) finalizzate a fornire energia elettrica, acqua, gas, etc. alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Ma quali sono gli impianti rientranti nell'applicazione del DM37/08?

Il decreto individua **7 tipologie di impianti**:


01. Impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche



Rientrano nel campo di applicazione gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere; impianti di autoproduzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali (ad esempio impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc.); impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche (predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera); impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; -sistemi di protezione contro le sovratensioni; componenti impiantistiche di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.


Il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 (come modificato dall'art. 17 del DL 06/06/2013, convertito in L. 03/08/2013, n. 90) prevede che l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici sugli edifici (senza limiti di potenza e di utilizzo) sia riservata ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08.

O2. Impianti radiotelevisivi ed elettronici



Sono gli impianti radiotelevisivi, le antenne (incluse quelle paraboliche) e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa; impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa; connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

O3. Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali



In particolare gli impianti interessati sono:

- gli impianti di riscaldamento (indipendentemente dalla loro potenzialità), ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e composti abitualmente da: un generatore di calore, inclusi stufe, termo camini e caminetti e relative canne fumarie; un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati; un sistema di aerazione e ventilazione; uno o più sistemi per la distribuzione del calore;
- gli impianti di climatizzazione e condizionamento, dove per condizionamento si intende il trattamento dell'aria volto a conseguire negli ambienti abitati la qualità, il movimento e la purezza dell'aria e le caratteristiche termo-igrometriche richieste per il benessere delle persone e per climatizzazione si intende la realizzazione e il mantenimento simultaneo negli ambienti abitati delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Ed infine per impianti di refrigerazione si considera la cosiddetta impiantistica a freddo, volta ad abbassare la temperatura di un ambiente confinato, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna. A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito l'installazione di banchi e celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare.



O4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include oltre agli impianti idrici adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell'ambito di processi produttivi. Rientrano in quest'ambito anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi.



O5. Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas

Per impianto di distribuzione e utilizzazione del gas si intendono quegli impianti concernenti la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. In tale ambito sono compresi: 1) l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori; 2) l'installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad esempio il generatore di calore-caldaia); 3) le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto; 4) le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.



O6. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

07. Impianti antincendio



Tali impianti comprendono: gli impianti di alimentazione di idranti; - gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale; gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

...E quelli esclusi

Sono esclusi, per tali aspetti, tutti gli impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica. Ad esempio, i lavori di installazione di nuovi impianti di ascensore vanno eseguiti e certificati dal costruttore interamente in base al DPR n. 162/99, mentre quelli di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta manutentrice, vanno eseguiti e notificati sempre in base al citato decreto, ma la loro certificazione va eseguita dal manutentore sulla base della dichiarazione di conformità del DM n. 37/2008.

Per quanto invece concerne il D.lgs 81/08 questo non trova una precipua applicazione nella gestione degli impianti se non per quelle opere di manutenzione che garantiscono il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Infatti, l'attività di manutenzione ordinaria è esclusa dal campo di applicazione del decreto 37/08 (Nella manutenzione ordinaria rientrano gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore). E' comunque opportuno che la manutenzione ordinaria di un impianto sia sempre svolta da persona qualificata, pena il decadimento delle condizioni di sicurezza.

Il progetto



Quando è necessario installare, trasformare o ampliare un impianto, l'associazione deve valutare se sussiste l'obbligo della progettazione dell'impianto.

La progettazione degli impianti deve essere effettuata da un professionista abilitato secondo la competenza richiesta per

quell tipo di lavoro ed impianto. Il professionista iscritto all'albo deve redigere il progetto per lavori riguardanti:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere relativi quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate,

o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

- impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento, specificando tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo anche le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità (DI.CO) e la dichiarazione di rispondenza (DI.RI)

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge e prima della messa in funzione dell'impianto, l'impresa che ha installato o modificato l'impianto rilascia la dichiarazione di conformità predisposta su appositi modelli. Di essa fanno parte anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e la documentazione di progetto ove necessario.

Nel caso di rifacimento parziale degli impianti tale documentazione (progetto, dichiarazione di conformità e attestazione di collaudo se prevista) si riferiscono ovviamente solo alla parte dell'impianto oggetto di intervento, ma tengono comunque conto della sicurezza e funzionalità dell'impianto intero. Qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa è sostituita –per gli impianti eseguiti prima del 27/3/2008 - da una “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista iscritto all'albo (relativo alle competenze richieste per quel tipo di intervento) che abbia esercitato la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione da almeno cinque anni. La dichiarazione è sottoscritta sotto la personale responsabilità a seguito di sopralluoghi ed accertamenti.

Attività escluse dagli obblighi di certificazione

Sono escluse dagli obblighi suddetti le attività di manutenzione ordinaria degli impianti, l'installazione di apparecchi per usi domestici (gli elettrodomestici, tipicamente) e la fornitura provvisoria di corrente elettrica (per cantieri, fiere, etc.). Per manutenzione ordinaria si intende quell'insieme di interventi volti a contenere il degrado d'uso o a risolvere malfunzionamenti e rotture, interventi che non modificano la struttura dell'impianto o la sua destinazione d'uso secondo quanto previsto dal libretto d'uso e di manutenzione. Per questi interventi non ci si deve obbligatoriamente affidare alle imprese abilitate e non c'è obbligo di redazione né del progetto né dell'attestazione di collaudo. Costituisce eccezione a questa regola l'attività di manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi, disciplinata dal D.p.r. 162/99.

Per le manutenzioni degli impianti termici (caldaie) ricordiamo invece che è obbligatorio il rilascio del “rapporto di controllo tecnico”.

La ricognizione della situazione impiantistica associativa

Al fine di consentire alle associazioni di valutare la presenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti del proprio immobile e la verifica di mantenimento delle loro condizioni di sicurezza è stata predisposta la seguente lista di controllo che deve essere compilata e aggiornata almeno con cadenza semestrale.

Obbligo di denuncia all'Inail degli impianti

Per garantire che gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti termici, le attrezzature a pressione e le attrezzature di sollevamento, siano correttamente realizzati e periodicamente verificati occorre presentare all'Inail una denuncia che, dal 27 maggio 2019, deve avvenire solo utilizzando l'applicativo CIVA.

Per l'individuazione degli impianti soggetti a denuncia e la procedura da seguire si rimanda alle indicazioni presenti sul portale www.inail.it

Tipo di documento	Presenza e tipologia documento	Data del documento	Data scadenza
Agibilità/abitabilità immobile	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Impianto idrico ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro.....		
Verifica periodica impianto idrico	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> prevista solo in caso di guasti		
Impianto igienico sanitario ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro.....		
Verifica periodica igienico sanitario	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> prevista solo in caso di guasti		
Impianto elettrico ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro.....		
Verifica periodica impianto elettrico	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> prevista solo in caso di guasti		
Dichiarazione impianto di messa a terra ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro.....		

Verifica periodica impianto di messa a terra	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Impianto adduzione gas ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro..... ¹ <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Verifica periodica impianto di adduzione gas	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> prevista solo in caso di guasti <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Impianto di riscaldamento e/o acqua calda alimentato a gas o combustibile liquido ²	<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità <input type="checkbox"/> dichiarazione di rispondenza <input type="checkbox"/> impianto ante 90 <input type="checkbox"/> altro..... ¹ <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Verifica periodica impianto di riscaldamento e/o acqua calda ²	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Collaudo ascensori/montacarichi	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Verifica periodica ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> np..... ¹		
Presenza estintori e/o idranti	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Verifica periodica estintori/idranti	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		

¹: np indica che il documento o l'impianto non è presente e quindi la certificazione non è dovuta.

²: alcune certificazioni possono essere accorpate in certificazioni uniche.

La gestione degli impianti per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo



L'associazione dovrà garantire, per ciascun impianto installato, il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza posseduto al momento della sua installazione o messa in servizio.

Purtroppo siamo in una situazione legislativa che non prevede norme che descrivano nel dettaglio le operazioni di manutenzione di un impianto o la frequenza con cui attuarle: è quindi compito del gestore individuare, in funzione del tipo di impianto e delle esigenze degli utenti, le necessarie operazioni di manutenzione e la relativa frequenza.

Emerge quindi la necessità per l'associazione di affidare i lavori di manutenzione a persone competenti. La manutenzione straordinaria, invece, deve essere affidata solo ad imprese che oltre a possedere il requisito della competenza siano anche abilitate ai sensi dell'art. 3 del d.m. 37/2008 (art. 8, d.m. 37/2008), da cui, poi, occorre che sia rilasciata la dichiarazione di conformità degli interventi effettuati, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 37/2008.

Il d.m. 37/2008 distingue la manutenzione in:

- ✓ ordinaria, intesa come l'insieme degli interventi finalizzati a contenere il normale degrado d'uso e a far fronte a quegli eventi che non comportino la modifica della struttura, delle prestazioni o della destinazione d'uso dell'impianto;
- ✓ straordinaria, intesa come l'insieme degli interventi destinati a riportare l'impianto in condizioni di esercizio, che non possano essere ricondotti a manutenzione ordinaria, trasformazione, ampliamento o nuovo impianto.

Le attività di trasformazione, ampliamento o nuovo impianto, esulano sempre dalla manutenzione.

È necessario che ciascun intervento realizzato sugli impianti venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza; il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

Ovviamente la predisposizione del registro dovrà essere concordata con il manutentore in relazione alla tipologia dell'impianto da controllare.

A titolo puramente esemplificativo si riporta di seguito il modello di un registro di manutenzione dei presidi antincendio.

(art.5 D.P.R. N°37 12/1/98)

ASSOCIAZIONE

ANAGRAFICA

ASSOCIAZIONE:

Indirizzo	_____	
Città	_____	
Titolare	_____	
RSPP	_____	
RLS	_____	Tel _____
	_____	Tel _____
	_____	Tel _____
	_____	Tel _____

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti sq.

antincendio	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____
	_____	Tel	_____

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Comando dei Vigili del Fuoco di _____

Attività Soggette alla prevenzione incendi (DPR 151/11)

N° ____ Descrizione _____ in corso _____

Indice _____

Data rilascio SCIA ____/____/____ Validità: ☐ 3 anni ☐ 5 anni ☐ una tantum

Rinnovi ☐ ____/____/____ ☐ ____/____/____ ☐ ____/____/____ ☐ ____/____/____

LEGENDA TIPI DI INTERVENTO

A manutenzione ordinaria

B manutenzione straordinaria

C verifica funzionale

D collaudo

E controllo visivo

F formazione del personale

G informazione del personale

H ricarica

I dismissione

L _____

M _____

NOTA LEGISLATIVA

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando Provinciale dei VVF, nel certificato di prevenzione o nell'atto di rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

IMPIANTO DI ALLARME N°1

Collocazione Corridoio Piano interrato Tipo pulsante allarme

[illegible]

NOTE _____

Impianto Rilevatore termico Collocazione Centrale Termica Piano Interrato

NOTE _____

PRESIDIO ANTINCENDIO n° _____

Collocazione_____ Tipo_____

[illegible]

NOTE _____

IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO n° _____

Collocazione_____ Tipo_____ Azionamento_____

[illegible]

NOTE _____

Collocazione Deposito Piano interrato Tipo polvere

NOTE _____

Collocazione Corridoio Piano Terra Tipo Idrante UNI 45

NOTE _____

Collocazione Cucina Piano Terra Tipo Impianto di ventilazione

Collocazione Cucina Piano Terra Tipo Impianto di ventilazione

[illegible]

NOTE _____

Collocazione	Tipo	Potenza
--------------	------	---------

Collocazione	Tipo	Potenza
--------------	------	---------

NOTE _____

Collocazione	Tipo Impianto	Antincendio	Potenza
--------------	---------------	-------------	---------

Collocazione	Tipo Impianto	Antincendio	Potenza
--------------	---------------	-------------	---------

[illegible]

NOTE _____

IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA: Rete e Distribuzione

[illegible]

NOTE

Collocazione Cucina Piano Terra Tipo Lampada

NOTE _____

PORTE ED ELEMENTI DI CHIUSURA CON REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO n°1

Collocazione Vano Scala Piano Interrato R.E.I. _____

[illegible]

NOTE _____

ALTRI IMPIANTI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO n°1

Collocazione

tipo impianto messa a terra

[illegible]

NOTE _____

Collocazione	tipo impianto elettrico generale - contatori esterni
--------------	--

tipo impianto elettrico generale - contatori esterni

NOTE _____

tipo impianto elettrico generale - interno

NOTE _____

ALTRI IMPIANTI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO n°4
Collocazione tipo impianto termico - Caldaia

[illegible]

NOTE _____

tipo impianto elevatore per disabili

NOTE _____

ADDESTRAMENTO SULL'USO DI MEZZI ANTINCENDIO E SULLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

[illegible]

SCHEDA DI MANUTENZIONE n° _____

Manutenzione: q ordinaria q straordinaria

Argomento: _____

Tipologia intervento

Materiali installati

Note

data ____/____/____ firma operatore firma responsabile attività antincendio

SCHEDA DI MANUTENZIONE n° _____

Manutenzione: q ordinaria q straordinaria

Argomento: _____

Tipologia intervento

Materiali installati

Note

data ____/____/____ firma operatore firma responsabile attività antincendio

numero 10

Volontariato Sicuro

Volontariato e impianti delle sedi associative

La produzione di questo opuscolo rientra nell'ambito del progetto VOLONTARIATO SICURO, realizzato da Inail Direzione Regionale Campania e CSV Napoli con lo scopo di sostenere crescita e consapevolezza dei volontari in materia di sicurezza sul lavoro e obblighi per le associazioni, in particolare per quelle che operano negli ambiti della sanità, dell'assistenza, della protezione civile e della tutela ambientale.

allegato alla rivista

COMUNICARE IL SOCIALE
IL TERZO SETTORE FA NOTIZIA

stampato a marzo 2021
da Tuccillo Arti Grafiche S.r.l.

illustrazioni di:
Maria Olivares



Organizzato da

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

CSV 
Centro di Servizio per il Volontariato